

Art.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa: proroga mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza)

1. All'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "*è prorogato fino al 30 luglio 2011*" sono sostituite dalle seguenti: "*è prorogato fino al 30 luglio 2012*".

Art. 16 -

La disposizione è diretta a portare dal 30 luglio 2011 al 30 luglio 2012 la proroga del mandato dei componenti in carica dei consigli centrali, intermedi e di base della rappresentanza militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, prevista dall'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in cui è stato riassetato l'articolo 3, comma 7, del decreto legge 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. L'ulteriore proroga dell'attuale mandato si rende necessaria per assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza dei militari e l'Amministrazione nella fase, in atto, di definizione dei progetti di riordino strutturale dello strumento militare e di riassetto dei ruoli del personale, connessi anche all'impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali. L'urgenza dell'intervento normativo è motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi in parola deve essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato, trattandosi dell'elezione di tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraverso gradi successivi di votazione (art. 15 del d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691) e della connessa necessità di consentire ai militari eleggibili di svolgere l'attività di propaganda prevista dall'articolo 22 del d.P.R. n. 691 del 1979.